

Incontro tecnico informativo

***IL NUOVO REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DELLE
TERRE E ROCCE DA SCAVO***

Lodi, 6 novembre 2012

dr.ssa Alessandra ZANNI
U.O. Tecnologia e Innovazione

ANCE

MILANO
LODI
MONZA E BRIANZA

aiE
assimpredil ance

D.M. 10 agosto 2012 n. 161

***Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione
delle terre e rocce da scavo***

(Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2012 n. 221)

Data di entrata in vigore: **6 ottobre 2012**

Effetto: **abrogazione art. 186** del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Il Regolamento è costituito da:

- 16 articoli
- 9 Allegati

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

(art.2)

1) Stabilire i **criteri qualitativi** da soddisfare affinché i **materiali da scavo** non contaminati siano definiti come **sottoprodotti** e non rifiuti.

2) Definire procedure, modalità e condizioni per l'**utilizzo** dei materiali da scavo come **sottoprodotti**.

Il Regolamento **non si applica** ai rifiuti di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte Quarta del D.Lgs 152/2006,

Definizione di MATERIALE DA SCAVO

(art. 1 c.1 lettera b)

Il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'**opera** quali, a titolo esemplificativo:

- **scavi** in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- **perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.**;
- **opere infrastrutturali** in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
- **rimozione e livellamento di opere in terra**;

- materiali litoidi in genere provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, nei corpi idrici, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

I materiali da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, *bentonite*, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, *miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato*.

Definizione di OPERA

art. 1 c.1 lettera a)

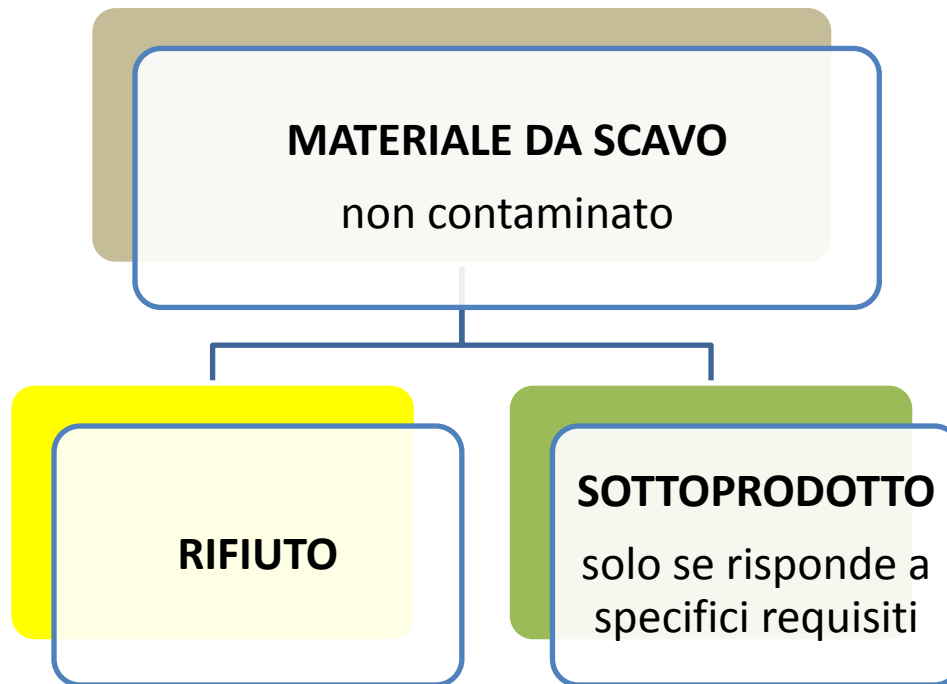
è il risultato di un insieme di lavori di:



La produzione di un rifiuto è correlata all'attività

art. 183 c.1 lettera f) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

PRODUTTORE DI RIFIUTI: il soggetto la cui attività produce rifiuti



Se il **materiale da scavo non contaminato** (sebbene in possesso di tutti i “criteri qualitativi” atti a classificarlo sottoprodotto) viene invece **smaltito**:

- in **discarica**;

oppure

- conferito presso **impianti di trattamento/recupero rifiuti**;

rimane un **rifiuto**, con il conseguente obbligo di emissione in **fase di trasporto** del Formulario Identificativo Rifiuti (FIR).

Attenzione:

verificare sempre regolarità e validità delle Autorizzazioni Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti (semplificata in C/P, cat. 5 C/T) e le Autorizzazioni degli impianti di trattamento/recupero rifiuti

Definizione di SOTTOPRODOTTO materiale da scavo (art. 4 c.1)

È un sottoprodotto (art.183, c.1, lettera qq) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti:

a) il materiale da scavo è generato **durante la realizzazione di un'opera**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) il materiale da scavo è **utilizzato**, in conformità al Piano di Utilizzo :

- 1) nel corso dell'esecuzione della **stessa opera**, nel quale è stato generato, **o di un'opera diversa**, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - 2) in processi produttivi, **in sostituzione di materiali di cava**;
- c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui [all'Allegato 3](#);
- d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui [all'Allegato 4](#).

La sussistenza delle condizioni sopra elencate (e indicate al comma 1 dell'art. 4 del Regolamento stesso) è attestata dal **proponente** tramite il **Piano di Utilizzo (ex Piano Scavi)**.

art.1 del Regolamento

- q. **"proponente"**: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo;
- h. **"Piano di Utilizzo"**: il piano di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;

PROPONENTE

PIANO SCAVI
ex art. 186 T.U.A.
(D.Lgs 152/06 e s.m.i)



diversi soggetti in base ai **3 ambiti di produzione** dei materiali da scavo (cioè **DIA, Permesso di Costruire, Lavori Pubblici**).

PIANO DI UTILIZZO
art.5 Regolamento
(D.M. 10 /08/2012 n. 161)



presentato da un generico proponente, vale sia nell'ambito di **lavori privati** sia nell'ambito di **lavori pubblici**.

Criticità: PROPONENTE

Il proponente può essere, ad esempio:

- il *committente* dell'opera;
- il *progettista* dell'opera;
- il *legale rappresentante dell'impresa* che eseguirà gli *scavi* o un suo delegato;
- l'*immobiliarista*, ecc....

Questa indeterminatezza nella definizione di proponente, se da un lato facilita le imprese che operano in regime di lavori privati (quali D.I.A., S.C.I.A o Permesso di Costruire) dall'altro penalizza coloro che lavorano nell'ambito di lavori pubblici, in quanto non si rileva alcuna responsabilità nel committente pubblico.

PIANO DI UTILIZZO – ex Piano Scavi (art. 5 e Allegato 5 del Regolamento)

È in vigore dal 6 ottobre 2012 pertanto, da questa data è abrogato l'art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e le disposizioni ad esso correlate.

Il Piano di Utilizzo **attesta** che **i materiali da scavo** derivanti dalla realizzazione di opere o attività manutentive saranno utilizzati, nel corso dello **stesso (cioè IN SITO)** o di un **successivo processo** di produzione o di utilizzazione **(cioè FUORI SITO)**, da parte del produttore o di terzi purché sia esplicitamente indicato nel Piano di Utilizzo.

QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATO



Il Piano di Utilizzo deve essere presentato all'Autorità competente **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera OPPURE in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera.

1° Criticità

Non è di immediata comprensione a quale **data di inizio lavori** faccia riferimento il Regolamento in oggetto, ad esempio se i *lavori correlati allo scavo* oppure a alle *opere di demolizione di un fabbricato pre-esistente* sull'area da edificare.

La differenza è tutt'altro che marginale in quanto comporta tempistiche molto diverse. Normativa poco precisa che si presta ad interpretazione.

QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATO



Il Piano di Utilizzo deve essere presentato all'Autorità competente **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera OPPURE in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera.**

2° Criticità

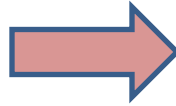
Esistono diversi titoli abilitativi in edilizia.

- D.I.A. (30 gg)
- S.C.I.A (immediata)
- C.I.A.(immediata)

Il termine dei 90 giorni è di conseguenza inapplicabile.

Necessità di coordinare le disposizioni del Regolamento con quelle di rango superiore previste dal testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001).

CHI E' L'AUTORITA' COMPETENTE



È l'ente che autorizza la realizzazione dell'opera , cioè **il Comune** (nel cui territorio di trova il sito di produzione del materiale da scavo) oppure, per le opere soggette a valutazione ambientale, il Ministero dell'Ambiente o la Regione. La Regione ha facoltà di richiedere all'ARPA la verifica della qualità ambientale del materiale da scavo.

Criticità

Presentare all'Autorità competente il Piano di Utilizzo **almeno 90 giorni prima della data di inizio dei lavori** è un termine temporale di difficile applicazione per le esigenze operative di cantiere delle imprese edili.

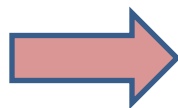
Criticità

Presentare all'Autorità competente il Piano di Utilizzo **almeno 90 giorni prima della data di inizio dei lavori** è un termine temporale di difficile applicazione per le esigenze operative di cantiere delle imprese edili.

Esempio

Le imprese operano in **cantieri** che, per definizione, sono **realtà di durata temporale limitata** solitamente a pochi mesi se non addirittura a qualche giorno, come nel caso di attività di manutenzione e pronto intervento.

**COME DEVE ESSERE
REDATTO**



deve essere redatto in conformità
all' [Allegato 5 del Regolamento](#)

MODULISTICA PIANO DI UTILIZZO

Format “Piano di Utilizzo” realizzato da Assimpredil Ance

Piano Utilizzo redatto dal Comune di Milano

Criticità

Il Piano di Utilizzo, così come strutturato nel Regolamento, comporta **un'aggiuntiva mole di lavoro** per le imprese coinvolte, le quali devono presentare una serie di allegati tecnici, cartografici, ricerche di dati storici, geologici e ambientali, unitamente ad una complessa **relazione tecnica di dettaglio** e ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nell'ottica della più volte richiamata “semplificazione” degli adempimenti a carico delle imprese (di cui alla legge n.122/2010 e alla legge n. 133/2008) un appesantimento documentale, unitamente alla tempistica, disposti dall'art. 5 del Regolamento, appaiono molto onerosi, comportano una notevole dilatazione dei tempi oltre ad un sensibile aumento dei costi, che **scoraggiano le imprese** dal destinare a recupero i materiali da scavo.

COME DEVE ESSERE TRASMESSO



La trasmissione del Piano di Utilizzo può avvenire, a scelta del proponente, per **via telematica** o tramite **raccomandata con r/r**. Se detto modello è invece **consegnato a mano** agli Uffici Comunali deve essere redatto in duplice copia per poter far apporre il timbro di protocollo d'avvenuta consegna.

Nota bene: Per quanto riguarda il Comune di Milano l'ufficio a cui presentare detto modulo è l'Ufficio Piano Scavi, mentre per gli altri Comuni l'ufficio a cui fare riferimento è lo Sportello Unico dell'Edilizia.

Il **Comune**, entro 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni:

- **approva** il Piano di Utilizzo

OPPURE

- **lo rigetta**.

In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di Utilizzo.

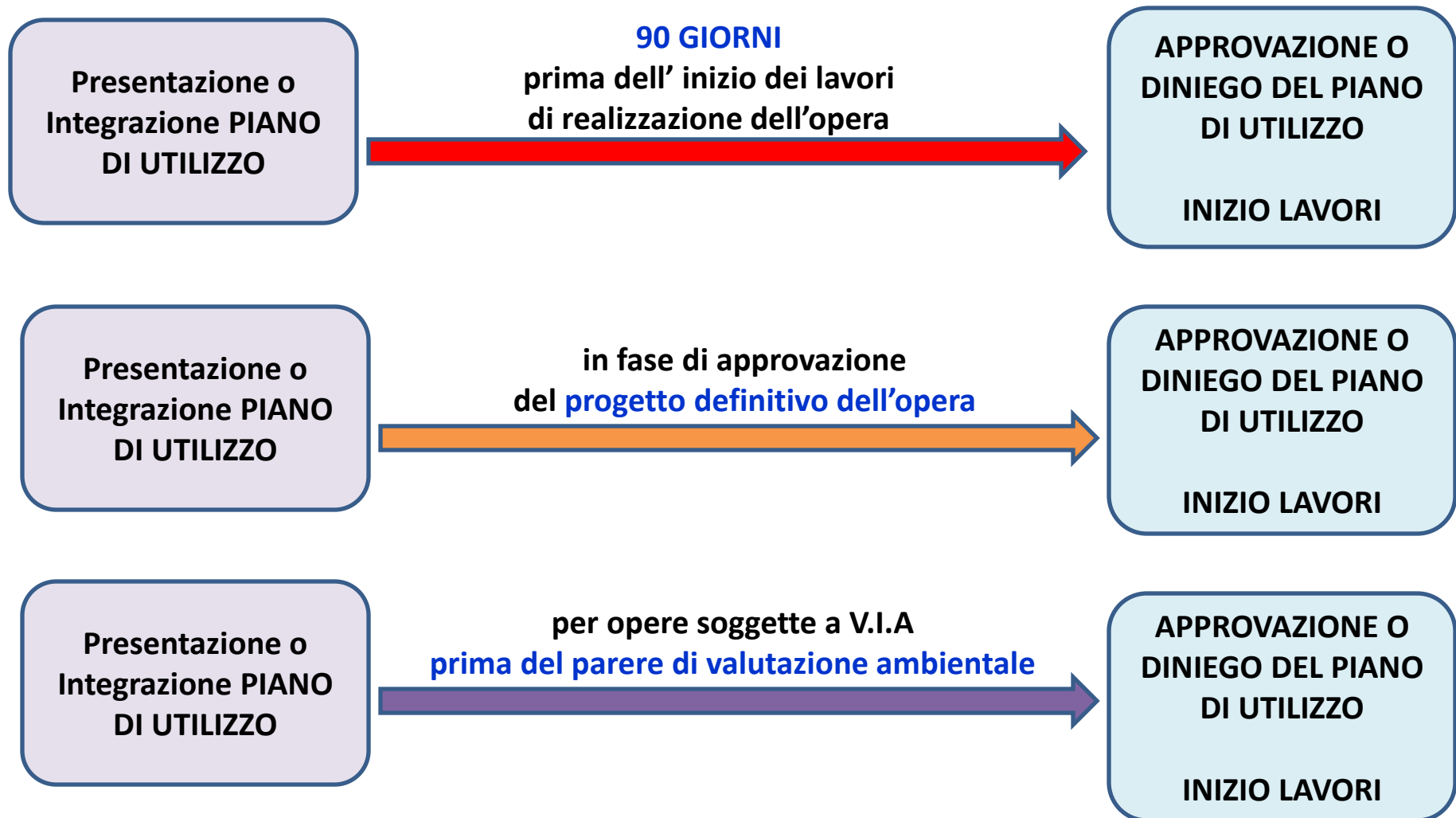
Ai sensi del comma 3, dell'art. 5 del Regolamento, **decorso il sopra menzionato termine di 90 giorni** dalla presentazione del Piano di Utilizzo al Comune oppure delle eventuali integrazioni, **il proponente può procedere a gestire il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo stesso**, fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

Il ruolo di ARPA

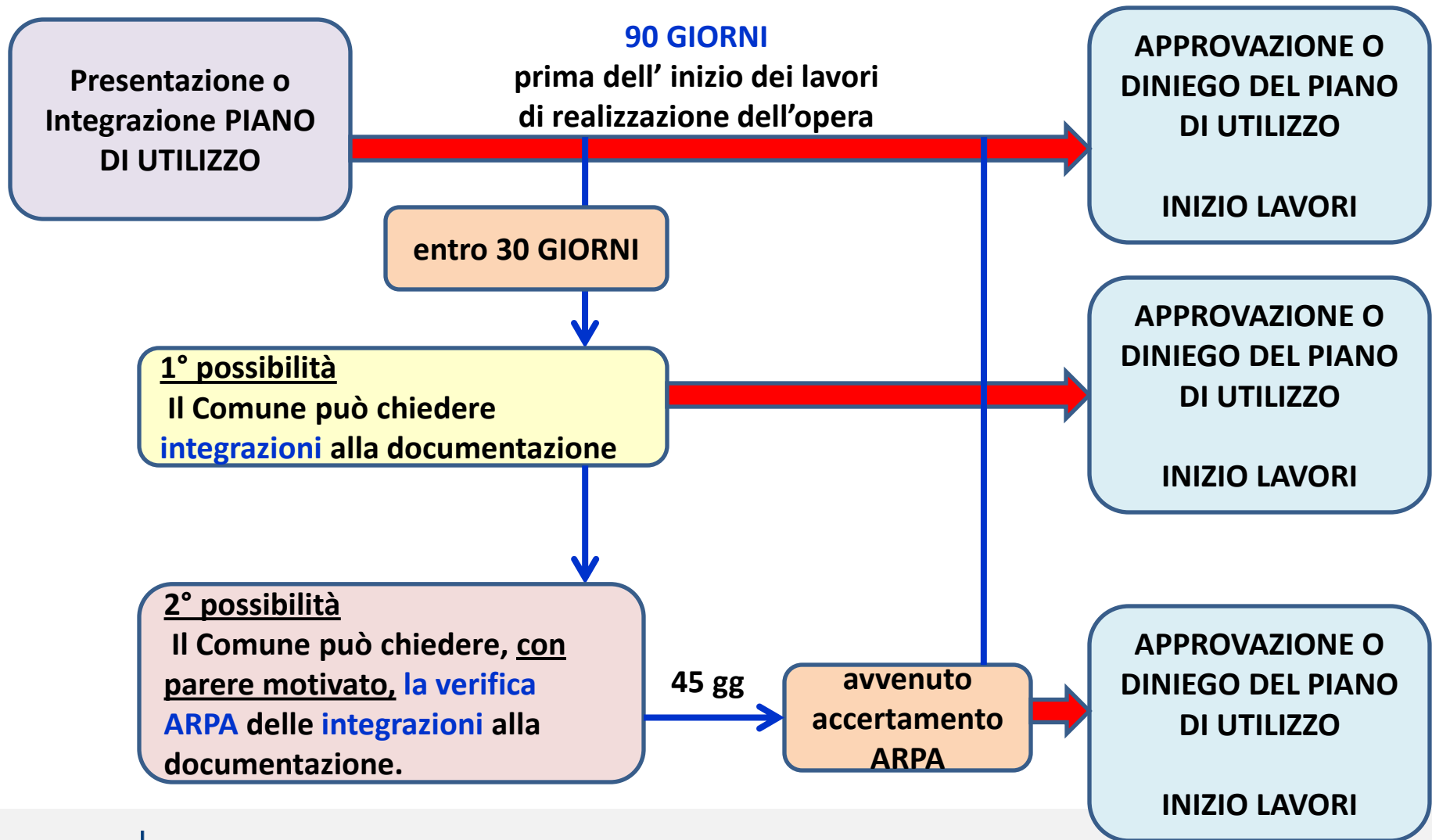
L'Autorità competente (cioè il Comune) **ha la facoltà** di chiedere ad ARPA con provvedimento motivato, **entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione del Piano di Utilizzo** o dell'eventuale integrazione, di verificare, sulla base del Piano di Utilizzo ed a spese del proponente **la sussistenza dei requisiti** che rendono il materiale da scavo un sottoprodotto.

In tal caso l'ARPA, può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio, accerta entro 45 giorni la sussistenza dei requisiti di cui sopra, comunicando gli esiti all'Autorità competente.

Tempistica



Tempistica



Situazione particolare

AMBITO TERRITORIALE CON FONDO NATURALE

(art. 5 comma 4 del Regolamento)

È una porzione di territorio geograficamente individuabile in cui **può essere dimostrato che il suolo/sottosuolo manifesta un valore superiore** alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC, di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) **a causa di fenomeni naturali** legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti.



L'utilizzo può avvenire:

- nello **STESSO SITO** di produzione del materiale da scavo
- in un **SITO DIVERSO** ma con gli stessi valori di fondo naturale

Per il “piano di accertamento valori di fondo naturale” si rimanda all'Allegato 4 del Regolamento.

Situazione particolare
SITO DI PRODUZIONE OGGETTO DI
INTERVENTI DI BONIFICA
(art. 5 comma 5 del Regolamento)

Nel caso in cui il luogo di produzione del materiale da scavo interessi un sito oggetto di **interventi di bonifica** oppure di **ripristino ambientale** i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del Regolamento, cioè la verifica che i materiali da scavo possono essere classificati e gestiti come sottoprodotti, sono individuati da ARPA, previa richiesta del proponente.



VALIDITA' TEMPORALE DEL PIANO DI UTILIZZO

(art. 5 commi 6-9 del
Regolamento)



Il Piano di Utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. Decorso tale termine temporale, il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti.

Salvo deroghe espressamente motivate dall'Autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro 2 anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo.

Allo scadere dei termini temporali indicati nel Piano di Utilizzo, **viene meno la qualifica di sottoprodotto** e il materiale da scavo deve essere gestito come rifiuto.

SITUAZIONI DI EMERGENZA (art. 6 del Regolamento)



In situazioni di emergenza dovute a cause di forza maggiore (ad es. catastrofi naturali, incidenti, ecc...di cui al comma 1 dell'art. 6 del Regolamento) unitamente alla Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il proponente è obbligato a **presentare anche il Piano di Utilizzo entro 15 giorni dalla data di inizio dei lavori.**

**OBBLIGO CONSERVAZIONE
PIANO DI UTILIZZO
(art. 7 del Regolamento)**

Il Piano di Utilizzo e relativa documentazione allegata devono essere conservati **presso il sito di produzione** del materiale escavato oppure **presso la sede legale del proponente** e, se diverso, **anche presso la sede legale dell'esecutore**.

Tutta la documentazione deve essere **conservata per 5 anni** e resa disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso l'Autorità competente.

**MODIFICHE/INTEGRAZIONI/AGGIORNAMENTI
AL PIANO DI UTILIZZO
(art. 8 del Regolamento)**

Nei casi di “**modifica sostanziale**” vige **l’obbligo** per il proponente di effettuare un **aggiornamento del Piano di Utilizzo**.

Costituisce modifica sostanziale:

- a) **l'aumento del volume in banco** oggetto del Piano di Utilizzo in misura **superiore al 20%**;
- b) la destinazione del materiale escavato ad un **sito di destinazione o ad un utilizzo diverso** da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
- c) la destinazione del materiale escavato ad un **sito di deposito intermedio diverso** da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
- d) la **modifica delle tecnologie di scavo**.

Nei casi previsti dal comma 2 lettera a), cioè aumento del volume del 20%, il Piano di Utilizzo **deve essere aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione.**

Decorso tale termine cessa, **con effetto immediato**, la qualifica del materiale escavato come sottoprodotto e ritorna ad essere un rifiuto.

Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), in attesa del completamento della procedura di aggiornamento del Piano di Utilizzo, il materiale da scavo non può essere destinato ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo e non potrà essere escavato con tecnologie diverse da quelle previste dal Piano di Utilizzo medesimo.

RUOLO DELL'ESECUTORE DEL PIANO DI UTILIZZO (art. 9 del Regolamento)



Il **proponente** deve comunicare all'Autorità competente il nominativo dell'esecutore del Piano di Utilizzo prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera.

L'esecutore (il soggetto che attua il Piano di Utilizzo) è tenuto a rispettare il Piano di Utilizzo e ne **è responsabile**.

L'esecutore realizzerà la **modulistica necessaria** a garantire la tracciabilità del materiale escavato (Documento di Trasporto e D.A.U.).

DEPOSITO IN ATTESA DI UTILIZZO

(art. 10 del Regolamento)

Il deposito del materiale escavato in attesa di utilizzo **avviene all'interno del sito di produzione** e dei **siti di deposito intermedio** e dei **siti di destinazione**. Il **Piano di Utilizzo** indica il sito o i siti di deposito intermedio.

In caso di variazione dei siti di deposito intermedio indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente deve aggiornare il Piano medesimo in quanto «modifica sostanziale».

Il deposito di materiale escavato deve essere **fisicamente separato** e **gestito in modo autonomo** rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in un deposito temporaneo.

Contenuti segnaletica

Il deposito del materiale escavato deve identificare **tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile**, le informazioni relative al *sito di produzione*, le *quantità* del materiale depositato, nonché i *dati amministrativi* del Piano di Utilizzo.

Il deposito del materiale escavato avviene tenendo **fisicamente distinto** il materiale escavato oggetto di differenti Piani di Utilizzo.

Il deposito del materiale escavato **non può** avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo.

Attenzione

Decorso il periodo del deposito indicato nel Piano di Utilizzo viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto del materiale escavato non utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo e, pertanto, tale materiale **deve essere gestito quale rifiuto**, nel rispetto di quanto indicato dalla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

È comunque data la facoltà di presentare un nuovo Piano di Utilizzo.

MATERIALI DI RIPORTO

(art. 1 lettera c) e Allegato 9 del Regolamento)

"riporto": orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'Allegato 9 del presente Regolamento.

[Allegato 9 del Regolamento](#)

Criticità: MATERIALI DI RIPORTO

I materiali di riporto depositandosi nel tempo hanno dato origine ad un **vero e proprio orizzonte stratigrafico**, soprattutto nelle grandi città, diventando una **matrice ambientale** assimilabile al **suolo e sottosuolo** naturale.

Nell'Allegato 4 e nell'Allegato 9 del suddetto Regolamento vengono prese in considerazione solo le matrici materiali di riporto contenenti materiali di origine antropica nella **quantità massima del 20%**. Detto limite è di fatto un rilevante "deterrente" al raggiungimento degli obiettivi CE (di cui all'art. 181 comma 1 lettera b) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.), i quali prevedono entro il 2020 una percentuale di recupero dei rifiuti derivanti dal settore edile pari al 70%.

Il limite del 20 % creerà un **incremento dei costi** per le committenze private e per le committenze Pubbliche che dovranno necessariamente contabilizzare i maggiori costi sostenuti dalle imprese per gli smaltimenti dei citati rifiuti.

Il superamento del limite del 20% determinerà anche conseguenze alle Pubbliche Amministrazioni in quanto difficilmente potranno rispettare gli obblighi previsti dal D.M. 8 maggio 2003 n. 203 che prevede espressamente per gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, l'utilizzo di **almeno il 30%** del fabbisogno annuale di manufatti e beni realizzati con materiale riciclato.

Il limite del 20 % non si giustifica neanche sotto il profilo **tecnico/prestazionale** (ad es. circolare n. 5205/2005).

In tutte le città italiane che hanno ricostruito sulle preesistenze storiche, ad esempio nel dopoguerra sulle macerie dei bombardamenti, (situazione molto diffusa nel territorio della Provincia di Milano) i materiali di riporto fanno ormai parte del substrato, e pertanto è praticamente impossibile ritrovare sul territorio aree prive di tali componenti.

All'atto pratico inoltre non è chiaro perché sia stato scelto un valore percentuale pari al 20% e per quale motivo un materiale da scavo con una percentuale di materiali di origine antropica di poco superiore al 20% (per es. 21 o 22 %) **debba essere considerato e gestito come rifiuto.**

Detta percentuale, da un punto di vista tecnico, è di difficile determinazione, in quanto nel Regolamento manca qualsiasi riferimento oggettivo utile a quantificarla.

È quindi di vitale importanza che i **materiali di riporto** siano a tutti gli effetti considerati **matrice ambientale e non rifiuto**, indipendentemente dalla quantità che verrà rilevata negli scavi.

Esistono già misure di controllo e di tutela (caratterizzazione chimico-fisica) a partire dal Piano di Utilizzo ad esempio, appare pertanto difficile comprendere l'utilità di tale limite di percentuale.

Inoltre, in coerenza con le disposizioni comunitarie già recepite dallo Stato italiano, occorre **limitare il più possibile il conferimento in discarica** e di riflesso, costi aggiuntivi per le imprese.

Conseguenze nel caso in cui scatta la classificazione come rifiuti:

- aumento dei volumi e delle movimentazioni dei rifiuti stessi;
- interruzione dell'enorme flusso di inerti di origine cantieristica che tramite i conferimenti in cave costituisce uno dei principali approvvigionamenti di materiale inerte non contaminato da lavorare in detti impianti (perché gli ATO dei Piani Cave Provinciali, da diverso tempo, non consentono ulteriori escavazioni);
- maggiore consumo di materiale naturale.

TRASPORTO DEL MATERIALE DA SCAVO

(art. 11 e Allegato 6 del Regolamento)

Preventivamente al trasporto del materiale da scavo, deve essere **inviata** all'Autorità competente (cioè il Comune) **una comunicazione** attestante le **generalità**:

- della stazione appaltante;
- della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento;
- della ditta che trasporta il materiale;
- della ditta che riceve il materiale e/del luogo di destinazione;
- targa del mezzo utilizzato;
- sito di provenienza;
- data e ora del carico;
- quantità e tipologia del materiale trasportato.

Qualora intervengano delle modifiche, queste dovranno essere comunicate tempestivamente, **anche solo per via telematica** all'Autorità competente.

Dovrà essere **inoltre compilato** (cioè in aggiunta alla comunicazione all'Autorità competente di cui sopra) **un modulo per ogni automezzo che compie il trasporto** dei materiali da scavo a partire da un unico sito di produzione verso un unico sito di utilizzo o di deposito provvisorio previsti da apposito Piano di Utilizzo.

Il nuovo documento di trasporto da utilizzare è fissato **dall'Allegato 6 del Regolamento.**

La documentazione è predisposta **in triplice copia**:

- una per l'esecutore;
- una per il trasportatore,
- una per il destinatario.

Qualora il proponente e l'esecutore siano diversi, una **quarta copia** della documentazione deve essere conservata **presso il proponente** (cioè colui che ha presentato il Piano di Utilizzo).

Tali soggetti devono conservare il Documento di Trasporto **per 5 anni** e tutta la documentazione deve essere resa disponibile, in qualunque momento, all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Il Documento di Trasporto
può essere EQUIPOLLENTE
ad altri documenti?



Il Documento di Trasporto di cui
all'Allegato 6 del Regolamento è
equipollente solo alla **scheda di
trasporto**.

Si potrà utilizzare IN
ALTERNATIVA al Documento
di Trasporto il comune DDT
fiscale?



Il Regolamento ha introdotto un
nuovo documento di trasporto,
pertanto **il DDT fiscale** che si è
sempre utilizzato per trasportare i
sottoprodotti, **a partire dal 6
ottobre 2012 non potrà più
essere utilizzato**.

Si potrà utilizzare IN
ALTERNATIVA al Documento
di Trasporto, il FIR?



Il **FIR** è il documento di trasporto previsto **per trasportare solo ed esclusivamente i rifiuti**.

Qualora i materiali da scavo non pericolosi (sebbene in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento) vengano **comunque smaltiti presso discariche o conferiti in impianti di trattamento/recupero autorizzati**, il trasporto dovrà avvenire solo con FIR, in quanto rifiuti e non sottoprodotti.

Nel caso in cui, il materiale da scavo venga utilizzato invece come **sottoprodotto**, l'eventuale fase di trasporto dovrà necessariamente essere documentata dal **Documento di Trasporto** di cui all'Allegato 6 del Regolamento.

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (D.A.U.)

(art. 12 e Allegato 7 del Regolamento)

La Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (di cui all'art. 12 del Regolamento) è un documento che deve essere compilato dall'**esecutore del Piano di Utilizzo** a conclusione

- dei lavori di **scavo**

E

- dei lavori di **utilizzo**.

art. 1 lettera r) del Regolamento

"esecutore": il soggetto che attua il Piano di Utilizzo.

Come e a chi deve essere
trasmessa la D.A.U.?



Deve essere trasmessa con le stesse modalità previste per il Piano di Utilizzo secondo il modello predisposto dall'[Allegato 7 del Regolamento](#) e inviato all'Autorità competente (cioè il Comune).

Quali sono i termini entro i
quali deve essere trasmessa
la D.A.U.?



Deve essere resa entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validità. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo comporta la cessazione, **con effetto immediato**, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto, che automaticamente **diventa rifiuto**.

Per quanto tempo deve
essere conservata la D.A.U.?



Deve essere conservata **per 5 anni** ed è resa disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Attenzione

(art. 12 c.5 del Regolamento)

Nel caso **l'utilizzo non avvenga** da parte del **proponente** o dell'**esecutore**, nella D.A.U. deve essere riportato il periodo entro **il quale il soggetto indicato** deve completare l'utilizzo. Dell'avvenuto utilizzo deve comunque essere data comunicazione all'Autorità competente. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo da parte del **soggetto terzo** indicato comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

(art. 15 del Regolamento)

Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla **data del 6 ottobre 2012**, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (cioè **entro il 4 aprile 2013**) i progetti per i quali **è in corso una procedura** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., **possono essere assoggettati** alla disciplina prevista dal presente Regolamento con la presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Regolamento medesimo.

Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo ai sensi del citato art.5, i progetti sono portati a termine secondo la procedura prevista dall'articolo 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (cioè «vecchio» Piano Scavi).

Diversamente e allo stato attuale della norma, le procedure realizzate a partire dal 6 ottobre 2012 dovranno obbligatoriamente essere effettuate con la nuova disciplina e mediante il Piano di Utilizzo.

Fino al 5 OTTOBRE 2012



È vigente l'art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Si seguono modulistica e procedure del c.d. «**Piano Scavi**»

Dal 6 OTTOBRE 2012 fino al
4 aprile 2013
solo per i progetti già in
corso



E' possibile scegliere tra le vecchie disposizioni cioè «**Piano Scavi**» (art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) **oppure** adeguare le procedure al **nuovo Piano di Utilizzo**.

Dal 6 OTTOBRE 2012
per i nuovi progetti



Devono essere seguite le nuove disposizioni del Regolamento e quindi redigere il **nuovo Piano di Utilizzo**.

SANZIONI

In caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo, **secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento** (cioè D.M. 161/2012), il materiale da scavo sarà **considerato rifiuto** (ai sensi del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni) e alle eventuali violazioni commesse saranno applicate le **sanzioni previste dalla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..**

Ulteriori criticità

Il D.M. 10 agosto 2012 n.161 presenta alcune **criticità applicative** che Assimpredil Ance ha già segnalato nelle sedi opportune e per le quali ha già intrapreso diverse azioni.

Punto della situazione

- Assimpredil Ance ha già trasmesso al Ministero dell'Ambiente una bozza di circolare esplicativa del D.M. 161/2012 e di emendamento sui riporti;
- Assolombarda ha già trasmesso a Confindustria osservazioni al D.M. 161/2012;
- in caso di esito negativo delle precedenti azioni, eventuale ricorso al D.M. 161/2012 entro il 21 novembre 2012.

1. Per quanto riguarda la **fase di trasporto** si deve osservare che il nuovo Regolamento ha istituito un nuovo Documento di Trasporto annullando completamente l'impiego della modulistica già esistente, nello specifico il DDT fiscale che si è sempre utilizzato. Ciò appare fortemente in contrasto con la già citata semplificazione, oltre a creare ulteriori oneri aggiuntivi per le imprese.

2. All'interno del Regolamento si riscontra la **totale assenza di procedure semplificate** per cantieri di piccole e medie dimensioni, per cantieri legati ad attività manutentive e di pronto intervento. In questo modo le imprese sono ulteriormente disincentivate dall'intraprendere una procedura di gestione del materiale da scavo così complessa mediante il Piano di Utilizzo.

3. Un ultimo paradosso riguarda la criticità che si rileva nel **conciliare le disposizioni** del nuovo Regolamento con quelle contenute nell'art. 185 del D.Lgs 152/06 e s.m.i tutt'ora vigente. L'art. 185 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i stabilisce che **non sono rifiuti**:

- il **terreno (in situ)**, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del D.Lgs 152/06 e s.m.i. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- **il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale** escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e **nello stesso sito in cui è stato escavato.**

Obiettivo primario del Regolamento è fornire i “criteri qualitativi” da soddisfare affinché i materiali da scavo, e quindi dei rifiuti, possano essere considerati e gestiti **come sottoprodotti fuori dal sito di produzione**, facendo riferimento a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 185 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Appare quindi contraddittorio che il legislatore abbia inserito nel Regolamento l’obbligo di redigere il Piano di Utilizzo per il materiale da scavo prodotto e utilizzato nello stesso sito e che in questo caso (come definito dall’art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. sopra elencato) **è di per sé matrice naturale suolo e non rifiuto.**

CONCLUSIONI

Ruolo della Commissione Europea

La Commissione Europea (in risposta ad un quesito formale posto dall'Associazione IDRA-contro la TAV, alla CE) nonostante abbia deciso di non presentare controdeduzioni a detto Regolamento, ha però **chiarito formalmente per iscritto** il concetto che, se la CE valuterà che il nuovo Regolamento è incompatibile con la **Direttiva 2008/98/CE**, la stessa Commissione assumerà iniziative necessarie a garantire il rispetto del diritto ambientale UE da parte della Repubblica Italiana.

Si riporta di seguito il chiarimento scritto espresso dalla Commissione Europea.

“ L’assenza di controdeduzioni da parte della Commissione Europea sul progetto di Regolamento predisposto dal Governo italiano in merito allo smaltimento delle terre e rocce da scavo, non significa che ad avviso della Commissione tale provvedimento sia compatibile con il diritto ambientale UE. Non è dunque configurabile alcun silenzio assenso in merito alla questione se il suddetto progetto di regolamento violi o meno il diritto ambientale UE.

*Il suddetto progetto di Regolamento è stato notificato alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti della **direttiva 98/34/CE**, volta a garantire il corretto funzionamento del mercato unico tra gli Stati membri dell’UE. La Commissione ha deciso di non presentare controdeduzioni in quanto ritiene che tale progetto di Regolamento non crei ostacoli alla **libera circolazione delle merci nel mercato unico.***

Tuttavia, l'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 98/34/CE prevede esplicitamente che la mancanza di reazione della Commissione ad un progetto notificato da uno Stato membri nel quadro di tale direttiva non pregiudica la decisione che la stessa Commissione potrebbe prendere nel quadro di altri atti comunitari. Pertanto, se questi servizi giungeranno alla conclusione che il suddetto progetto di regolamento possa essere incompatibile con la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e qualora le competenti autorità italiane adottino effettivamente tale regolamento, la Commissione assumerà le iniziative necessarie per garantire il rispetto del diritto ambientale UE da parte della Repubblica italiana, inclusa, ove necessario, l'apertura di una procedura d'infrazione".

Obiettivi previsti dalla Direttiva 2008/98/CE e già recepiti dallo Stato Italiano:

- **entro il 2020** la percentuale di recupero dei rifiuti derivanti dal settore edile dovrà essere **pari al 70%** (art. 181 comma 1 lettera b) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.)
- gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, devono prevedere l'utilizzo di **almeno il 30%** del fabbisogno annuale di manufatti e beni realizzati con materiale riciclato (D.M. 8 maggio 2003 n. 203)

Quasi tutti gli altri Paesi della Comunità Europea, quali Francia, Spagna, Danimarca, Germania, Belgio, adottano una gestione dei materiali da scavo molto meno restrittiva rispetto a quella italiana, dove una volta verificata la non contaminazione del materiale da scavo, esso viene considerato matrice ambientale, senza effettuare alcuna distinzione relativa ai c.d. “materiali di riporto”.

Non si comprende quindi perché l'Italia abbia fissato le limitazioni del 20% per i riporti e l'obbligo di Piano di Utilizzo per l'utilizzo in sito del materiale escavato.

DdL Semplificazioni Bis

Approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2012 ora all'esame di Camera e Senato.

Art. 21 terre e rocce da scavo – cantieri di minori dimensioni

Procedure semplificate per i cantieri la cui produzione non superi i **6.000 m³ di materiale** (limite fissato già dall'art. 266 comma 7 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

Il possesso dei requisiti che rendono il materiale un sottoprodotto sono documentati tramite un'autocertificazione da trasmettere al Comune.

Art. 22 materiali di riporto

Viene precisata meglio la definizione di materiale di riporto.

Scompare la percentuale del 20% riferita alla quantità massima di materiali di origine antropica presenti nelle matrici «materiali di riporto».

Le disposizioni del Regolamento vanno applicate solo ai riporti che vengono utilizzati fuori dal sito di produzione, quelli prodotto e utilizzati in sito sono matrice ambientale suolo.

CONTATTI

U.O. Tecnologia e Innovazione

dr.ssa Alessandra Zanni

tel. 02.88.12.95.79

fax 02.88.12.95.65

a.zanni@assimpredilance.it

<http://portale.assimpredilance.it/>